

Francesco ZOTTA - Notaio

Via Galliano s.n.
85028 - RIONERO IN VULTURE
Tel. 0972/721002
www.studiozotta.it



STUDIO NOTARILE
dott. Francesco ZOTTA

Via Cavour n. 31
85100 - P O T E N Z A
Tel. 0971/37363

Repertorio n. 36.410

Raccolta n. 22.020

**VERBALE DI DEPOSITO
AI FINI DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO
SETTORE**

(AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS. 117/2017)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitrè, il giorno quindici del mese di febbraio, in Potenza, alla Via Cavour n. 31, alle ore diciassette e dieci

15 - 02 - 2023

Innanzi a me Dott. Francesco Zotta, Notaio in Rionero in Vulture (PZ) con lo studio ivi alla Via Galliano s.n., iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina,

E' PRESENTE

- Paolo **FERRI**, nato a Tricarico il giorno 30 settembre 1937, il quale dichiara di intervenire al presente verbale non in proprio ma nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione riconosciuta denominata:

"OPERA DELL'AMORE"

(subordinatamente all'iscrizione nel RUNTS: "OPERA DELL'AMORE - ODV - ETS") con sede in Potenza, al Piazzale Zagabria n. 38, ove domicilia per la carica, codice fiscale 96023670761, costituita in Italia, (nel prosieguo, per brevità, "Associazione"), già iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Potenza al n. 163, a tale atto autorizzato in forza di delibera dell'assemblea straordinaria degli associati tenutasi in data 18 gennaio 2023, verbalizzata con atto a mio rogito in pari data, Rep. n. 36.289, di seguito meglio descritto.

Il costituito, della cui identità personale, qualità e poteri di firma, io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente atto al quale

PREMETTE CHE

- il D.Lgs n. 117/2017 ha reso operativo il Codice del Terzo Settore (nel prosieguo, ove brevità lo richieda, "CTS")

- il CTS ha istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS");

- in data 23 novembre 2021 è diventato operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS"), istituito con D.M. 15 settembre 2020;

- ai sensi dell'articolo 54 del CTS, per le ODV e per le APS la traslazione dai vecchi registri al RUNTS avviene in maniera automatica, salvo il controllo postumo dei requisiti per l'iscrizione, da eseguirsi ad opera degli uffici regionali o provinciali del RUNTS;

- all'esito dei controlli da parte del competente "Ufficio per il Controllo interno di regolarità amministrativa e per il controllo sugli enti ed organismi partecipati RUNTS" della Regione Basilicata, è stata rilevata la necessità di procedere alla modifica di alcuni articoli dello statuto al fine di adeguarli alla normativa vigente;

- l'assemblea straordinaria degli associati in data 18 gennaio 2023, verbalizzata con atto a mio rogito in pari data, Rep. n. 36.289, Racc. n. 21.941, registrato a Melfi il giorno 27 gennaio 2023 al n. 329 serie 1T, ha deliberato, subordinatamente alla iscrizione nel relativo Registro e alla iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:

>> di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore, con la nuova denominazione: "Associazione Opera dell'Amore - ODV - ETS";

>> di adottare il nuovo statuto dell'Associazione, che si trova allegato sotto la lettera "A" al predetto atto a mio rogito in data 18 gennaio 2023,

>> di autorizzare il Presidente del Consiglio Direttivo Pro-tempore a compiere tutte le pratiche necessarie all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,

- è, quindi, intenzione dell'associazione procedere al deposito della documentazione prevista per legge ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione nel predetto Registro;

TANTO PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

Il signor Paolo **FERRI**, nella suddetta qualità, chiede a me Notaio di verificare la persistenza delle condizioni di legge per l'iscrizione dell'Associazione e a tal fine deposita in data odierna la relazione sulla sussistenza del patrimonio minimo contabile, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs n. 117/2017, redatta dal Dott. Piernicola Pisani,

REG. A MELFI

IN DATA 01/03/2023

AL N. 699/1T

ESATTI € ESENTE

Francesco ZOTTA - Notaio

Via Galliano s.n.

85028 - RIONERO IN VULTURE

Tel. 0972/721002

www.studiozotta.it

nato a Potenza (PZ), il 25 agosto 1979, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Potenza dal 20/09/2012 al n. A0477, Sez. A, iscritto nel Registro Revisori Legali con il n. 151785, con decreto del 23/07/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° serie speciale, n. 64 del 19/08/2008, asseverata con giuramento innanzi a me Notaio in data 13 febbraio 2023, repertorio n. 36.388, che in originale si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**, da cui si evince che il patrimonio netto dell'Associazione al 31 dicembre 2022, ammonta ad Euro 18.316,63 (diciottomilatrecentosedici virgola sessantatré) e che non ricorrono le condizioni di cui al comma 5 del predetto art. 22.

Il signor Paolo **FERRI**, nella suddetta qualità, dichiara che lo statuto vigente dell'Associazione è quello già allegato sotto la lettera "A" all'atto a mio rogito in data 18 gennaio 2023, menzionato nella premessa che precede e che nuovamente si allega al presente atto sotto la **lettera "B"**, con la precisazione che successivamente alla data di riferimento non sono state deliberate variazioni.

ARTICOLO 2

Io Notaio, verificata, quindi, la sussistenza delle condizioni previste dalla legge ed in particolare delle condizioni previste dal D.Lgs n. 117/2017 con riferimento alla natura di ente del Terzo settore nonché del suo patrimonio minimo di cui all'art. 22 del predetto D.Lgs n. 117/2017, avendo preso visione della relazione redatta dal Dott. Piernicola Pisani di cui all'art. 1 che precede, depositata in data odierna e della formulazione vigente dello statuto

ATTESTO

la sussistenza delle condizioni di legge di cui all'art. 22 del D.Lgs n. 117/2017 e procedo al deposito del presente atto, unitamente a quanto allegato, nel termine di venti giorni a partire da oggi, presso il competente ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, chiedendone l'iscrizione nel Registro stesso per ogni effetto di legge.

ARTICOLO 3

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'Associazione.
Il comparante mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia. Ne ho dato lettura al comparante che lo dichiara conforme a volontà, approva e sottoscrive unitamente a me Notaio, alle ore diciassette e trenta.

Consta di uno fogli per cinque pagine e sin qui della presente.

Firmato Paolo Ferri, Francesco Zotta, Notaio. Segue sigillo.



Studio
Pisani

**STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI
E REVISORI CONTABILI
CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA**
Via della Chimica, 9 – 85100 POTENZA
Tel. e fax 0971-56903 / 476198
www.studiocommercialistipisani.com

Dott. Piernicola Pisani
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

REP 36.410
RAC 22.020
ALLA

ATTESTAZIONE PATRIMONIO MINIMO
ai sensi dell'articolo 22, comma 4
D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117
ASSOCIAZIONE OPERA DELL'AMORE

Il sottoscritto **Dott. Piernicola Pisani**, nato a Potenza (PZ), il 25 agosto 1979, C.F.: PSNPNC79M25G942R, con studio in Potenza (PZ) alla Via della Chimica n.9, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Potenza dal 20/09/2012 al n. A0477, Sez. A, iscritto nel Registro Revisori Legali con il n. 151785, con decreto del 23/07/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° serie speciale, n.64 del 19/08/2008,

PREMESSO

- che l'Associazione riconosciuta denominata "Opera dell'Amore" con sede in Potenza, al Piazzale Zagabria n.38, codice fiscale 96023670761 è stata costituita in data 25 marzo 1997, con atto del Notaio Domenico Antonio Zotta di Potenza rep. n. 35.705 (registrato a Potenza il giorno 4 aprile 1997 al n.415) ed è iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Potenza al n. 163;
- che il Sig. Paolo FERRI, nato a Tricarico (MT) il giorno 30 settembre 1937, CF: FRRPLA37P30L418O, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Opera dell'Amore, ha affidato al sottoscritto l'incarico di attestare il patrimonio minimo della predetta associazione, ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'articolo 22, comma 4 del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117;
- che l'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione in denaro beni o



servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5, D. Lgs.117/2017;

- che l'Associazione Opera dell'Amore, come dichiarato dal legale rappresentante, svolge esclusivamente attività di tipo istituzionale e stante il volume esiguo delle operazioni poste in essere adotta una contabilità di tipo finanziario di cassa;

DICHIARA

- che non esiste alcun conflitto di interesse tra il sottoscritto revisore e l'Associazione Opera dell'Amore con riferimento all'elaborazione della presente attestazione;
- di essere a conoscenza delle condizioni che disciplinano la procedura di iscrizione dei nuovi ETS al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- di aver svolto le verifiche sulla documentazione contabile dell'Associazione Opera dell'Amore;
- che l'oggetto e le finalità dell'incarico è quello di redigere una relazione di stima del patrimonio dell'Associazione Opera dell'Amore finalizzata agli adempimenti necessari per l'iscrizione al RUNTS;
- che l'Associazione non possiede beni immobili;
- che per la redazione della presente attestazione si è proceduto alla verifica della seguente documentazione:
 - o Consuntivo Economico di rendiconto relativo all'anno 2022, sottoscritto dal legale rappresentante Sig. Paolo Ferri, i cui dati in sintesi sono i seguenti: Entrate pari ad Euro 23.686,83, Uscite pari ad Euro 5.370,20, saldo pari ad Euro 18.316,63;
 - o Estratti conto mensili del conto corrente n. 14199855 detenuto presso Poste Italiane S.p.A., relativi al periodo 1/1/2022 – 30/11/2022;
 - o Lista movimenti del conto corrente n. 14199855 detenuto presso Poste Italiane S.p.A. relativa al periodo 3/09/2022 – 17/01/2023, riportante un saldo a quest'ultima data pari ad Euro 18.311,63;

Pertanto, tutto quanto sopra premesso e dichiarato, il sottoscritto assevera che l'Associazione Opera dell'Amore al 31/12/2022 ha un patrimonio minimo di **Euro 18.316,63**.

In fede

Potenza, li 13/02/2023




Rep. n. 36388

----- VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaventitrè, il giorno tredici

del mese di febbraio, in

Potenza, alla Via Cavour n. 31. -----

----- 13 - 02 - 2023 -----

Innanzi a me dott. Francesco ZOTTA, Notaio in Rionero in

Vulture (PZ), con lo studio ivi alla Via Galliano s.n.,

iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di

Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina, -----

----- E' PRESENTE -----

• Dott. Piernicola PISANI, nato a Potenza (PZ), il 25 agosto

1979, residente in Potenza in via Appia 2, codice fiscale

PSN PNC 79M25 G942R, iscritto all'Ordine dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Potenza dal

20/09/2012 al n. A0477, Sez. A, iscritto nel Registro

Revisori Legali con il n. 151785, con decreto del

23/07/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana, 4° serie speciale, n. 64 del

19/08/2008, -----

professionista della cui identità personale io Notaio sono

certo, il quale mi ha presentato la relazione peritale che

precede, chiedendo di asseverarla con giuramento. -----

Aderendo alla richiesta ammonisco ai sensi di legge il

comparente il quale presta, quindi, il giuramento di rito
ripetendo la formula: "Giuro di aver bene e fedelmente
proceduto alle operazioni a me affidate e di non aver avuto
altro scopo che quello di far conoscere la verità". -----

Richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte scritto di
mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia
fiducia. Ne ho dato lettura al comparente che lo dichiara
conforme a volontà, approva e sottoscrive unitamente a me
Notaio. -----

Consta di un foglio per una pagina e fin qui dell'ultima. --

Antonio Berti

Antonio Berti

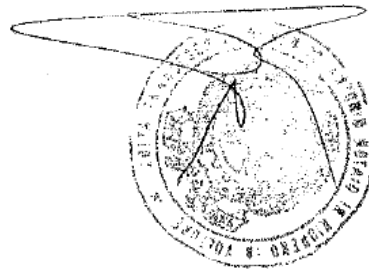


STATUTO
dell'Associazione

OPERA DELL'AMORE

ALL.B - REP. 36.410
RAC. 22.020

Paolo Ferri



- Art.1. Denominazione e sede
- Art.2. Statuto
- Art.3. Efficacia dello statuto
- Art.4. Interpretazione dello statuto
- Art.5. Finalità e Attività
- Art.6. Ammissione
- Art.7. Diritti e doveri degli associati
- Art.8. Volontario e attività di volontariato
- Art.9. Perdita della qualifica di associato
- Art.10. Gli organi sociali
- Art.11. L'assemblea
- Art.12. Compiti dell'Assemblea
- Art.13. Assemblea ordinaria
- Art.14. Assemblea straordinaria
- Art.15. Il Consiglio Direttivo
- Art.16. Il Presidente
- Art.17. Organo di controllo
- Art.18. Organo di Revisione legale dei conti
- Art.19. Libri sociali
- Art.20. Risorse economiche
- Art.21. I beni
- Art.22. Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
- Art.23. Bilancio
- Art.24. Bilancio sociale
- Art.25. Convenzioni
- Art.26. Personale retribuito
- Art.27. Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari
- Art.28. Responsabilità della organizzazione
- Art.29. Assicurazione dell'organizzazione
- Art.30. Devoluzione del patrimonio
- Art.31. Disposizioni finali

Art.1. Denominazione e sede

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

"Associazione Opera dell'Amore - ODV - ETS"

L'associazione assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale nel Comune di Potenza al Piazzale Zagabria, n.38.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporterà modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art.2. Statuto

Lo statuto dell'organizzazione di volontariato, modificato e adeguato, agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art.3. Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art.4. Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art.5. Finalità e Attività

L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D.

Paolo Ferri



Lgs.117/2017:

- Lettera U: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione in denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del suddetto articolo 5, D. Lgs.117/2017.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- L'operosità concreta è data dalla pratica delle 14 opere della misericordia (di carità o di bene), particolarmente verso i poveri, bisognosi, sofferenti, ammalati, ecc. Tale operosità spiegata in dettaglio nell' Atto Costitutivo e Statuto del 4 aprile 1997, sarà riportata nel Regolamento interno, così ogni altra valida spiegazione.
- Particolare importanza per noi è la "sostanza" dell'azione socio-umanitaria, cioè lo Spirito dell'Amore (il Vangelo), dal quale l'Opera dell'Amore, riconosciuta dalla Chiesa Cattolica, nasce, prende il nome e la vita. E questo affinché si realizzi il bene integrale della persona.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Basilicata.

Art.6. Ammissione

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di

interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione, se l'atto costitutivo e/o lo statuto non dispongono diversamente.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

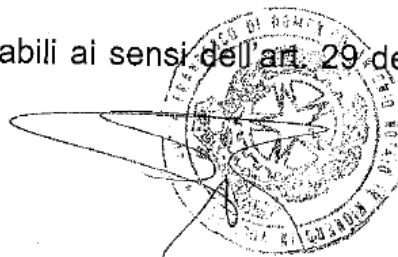
Art.7. Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice

Paolo Ferri



del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e il regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

Art.8. Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art.9. Perdita della qualifica di associato

9.1 La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

9.2 Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata inviata al Presidente, il quale ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo.

Il socio recedente non avrà diritto a liquidazione alcuna con riferimento sia

ad eventuali conferimenti, sia alle quote versate.

9.3 L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato entro 10 giorni mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

L'associato potrà ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Art.10. Gli organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

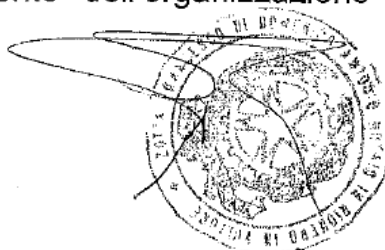
Art.11. L'assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua

Paolo Ferri



assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire,

dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

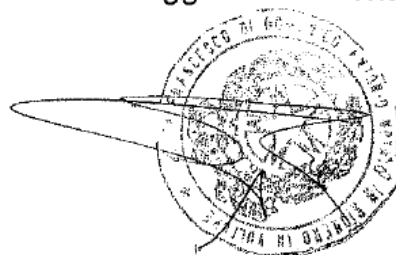
L'assemblea potrà svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (full audio/ video conference) che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità di indicare nell'avviso un luogo fisico di convocazione, fornendo le specifiche tecniche per le modalità di collegamento che saranno utilizzate per l'intervento alla riunione.

Art.12. Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo e/o lo statuto non dispongono diversamente.
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- elegge il Consiglio Direttivo che a sua volta elegge il Presidente.

Paolo Ferri



Art.13. Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art.14. Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art.15. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero 5 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate e potrà essere aumentato in relazione all'aumento dei soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n.3 mandati; qualora non ci fossero le condizioni potranno essere rieletti tutti o in parte.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,
- elegge il Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Consiglio Direttivo assieme agli altri componenti dell'organo direttivo.

Le riunioni del consiglio direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

Polo Ferri



b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le riunioni del consiglio potranno svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (full audio/ video conference) che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità di indicare nell'avviso un luogo fisico di convocazione, fornendo le specifiche tecniche per le modalità di collegamento che saranno utilizzate per l'intervento alla riunione.

Art.16. Il Presidente

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.17. Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice

civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.18. Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art.19. Libri sociali

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

Paolo Ferri



c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, se prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata dal Consiglio Direttivo.

Art.20. Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art.21. I beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art.22. Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.23. Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art.24. Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art.25. Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art.26. Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art.27. Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art.28. Responsabilità della organizzazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano

Roberto Ferri



l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

Art.29. Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Art.30. Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art.31. Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Paolo Ferri

